

cisione nella formola della legge, avevamo però pensato a spiegarla nella relazione in un modo assai più ampio di quello che ora egli stesso vorrebbe fare.

Infatti abbiamo indicato che per accessori intendevamo i bestiami, le raccolte pendenti, i vivai, i soprassuoli boschivi cedui, le stime vive e morte, le macchine, gli attrezzi e qualsiasi altro oggetto relativo.

Perchè il signor Catucci non rammenta i soprassuoli boschivi cedui, e si contenta della frase generica: *vivai e cose simili*, frase che potrebbe significare troppo o troppo poco?

Lo prego di rileggere la relazione, e vedrà che le nostre parole esprimono il di lui concetto assai meglio delle sue.

Quindi la Commissione rigetta in ogni parte l'emendamento Catucci.

CATUCCI. Signori, risponderò colla massima brevità all'onorevole deputato Morandini. Quando io proponeva che l'elenco estimativo de' beni si fosse pubblicato anche per il mezzo della gazzetta ufficiale, non intendeva mica che con l'elenco si comprendesse la descrizione dei beni, il numero degli alberi, i titoli di provenienza, e cose simili; ma intendeva parlare della semplice indicazione dei beni col rispettivo prezzo: la stessa parola *elenco* esprime assai chiaro il concetto della legge, che s'intende limitatamente parlare della semplice indicazione dei beni, e non altro: come per esempio il fondo *B*, sito nel luogo *C*, sarà esposto agli incanti per la somma di lire totale... Si comprende poi che colui il quale vorrà rendersi aggiudicatario non mancherà di esaminare tutto quello che conviene osservare per un acquisto utile e legale.

In quanto alla seconda parte del mio emendamento, fo osservare all'onorevole Morandini che l'alinea, come è stato da me, dirò, allargato, reso più chiaro, non è meno ristretto dei motivi esposti dalla Commissione nell'articolo che discutiamo, poichè col mio emendamento ho detto: "bestiami, raccolte pendenti, vivai, e cose simili"; le parole: *e cose simili* comprendono più di quello che la Commissione ha detto in sul proposito.

Ma la disputa, o signori, non istà in questo punto. Io non ho riprovato la formola dell'articolo per mancanza di motivi razionali che vanno prestabiliti ad ogni codificazione, ad ogni legge particolare, ma ho detto che l'articolo *mi sembra oscuro, troppo laconico*, comunque nei motivi della legge si fosse detto assaissimo; la legge si deve eseguire, e non i motivi della legge medesima; quindi fa duopo che la legge fosse chiara, poco importando al cittadino che i motivi che la sostengono fossero stati più o meno sviluppati nella formazione della legge stessa. Se per avventura una legge nella sua esecuzione andasse corredata dalla sua *motivazione*, in questo caso direbbe assai bene l'onorevole deputato Morandini; ma se ciò non è, nè può essere, ne consegue che l'articolo della legge debbe andare formolato con frasi tali da presentare a primo intuito il concetto chiaro e preciso del legislatore. Io non so come si possa pretendere, che parlandosi della vendita di beni stabili, deb-

basi ritenere che le frasi *accessori e capitali corrispondenti* indicassero ciò che io ho voluto esprimere col mio emendamento; s'intenderanno forse dalla classe istruita, e ci convengo, ma non s'intenderanno dalla classe comune.

Le leggi, o signori, sono fatte per tutti, quindi ragione vuole che sieno formolate in modo da intendersi da tutti. Per queste brevi considerazioni prego l'onorevole deputato Morandini a non insistere perchè il mio emendamento non sia accolto dalla Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Colombani sull'ordine della discussione.

COLOMBANI. Pare a me che la discussione procederebbe più rapida se si facesse precedere a quella sull'emendamento dell'onorevole Catucci la discussione sulla proposta che ho fatta io stesso, e la quale consiste semplicemente nella soppressione dell'articolo 2.

Quando la Camera per avventura decidesse che l'articolo 2 deve essere soppresso, sarebbe inutile discutere sul modo con cui deve essere redatto.

PRESIDENTE. La soppressione dell'articolo 2 si ottiene col dare i voti contrari all'articolo stesso; ed è perciò che prima bisognava discutere l'articolo e concedere facoltà di parlare agli oratori che vi hanno proposto emendamenti, massime che l'emendamento del deputato Catucci era anche stampato innanzi che il deputato Colombani proponesse la soppressione dell'articolo.

Ora il deputato Colombani insiste nella domanda di soppressione; avverto però la Camera che mi fu presentato un altro emendamento del deputato Marchetti, del quale pure mi pare opportuno di dar lettura, affinchè il deputato Colombani e la Camera ne abbiano notizia:

"L'elenco stampato dei beni da alienarsi sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale, nei fogli autorizzati per le inserzioni legali, e dai comuni delle rispettive provincie depositato nelle sale comunali, e quel deposito, coll'aggiunta dei relativi documenti, sarà fatto nei luoghi dove dovrà procedersi agli incanti.

"Nell'elenco estimativo sarà distinto il valore dello stabile da quello degli oggetti che ne costituiscono la dote.

COLOMBANI. Io non ho che una sola parola a dire per appoggiare la soppressione di questo articolo 2, ed è che, secondo me, ha la sua sede naturale nel regolamento.

In questi momenti in cui si fanno tante leggi credo che la semplicità nella redazione loro sia una condizione di qualche importanza; per conseguenza ciò che spetta al regolamento dovrebbe mandarsi al regolamento. Che se noi introduciamo questa disposizione nella legge, dovremmo, per essere coerenti, introdurne tante altre.

È certo dell'interesse del ministro, ed io ho piena confidenza che il faccia, d'introdurre nel regolamento tutte le disposizioni che concorrono a facilitare la vendita dei beni a condizioni convenienti. E se noi non abbiamo fiducia sufficiente in lui per credere che nol faccia, meglio sarebbe che un nostro voto lo costringesse a lasciar quei banchi.